

COMUNE DI RUVO DI PUGLIA

CITTA' METROPOLITANA DI BARI

CONTRATTO D'APPALTO PNRR MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 -

INVESTIMENTO 2.2. INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL PLESSO

SCOLASTICO "BARTOLO DI TERLIZZI" IN VIA MADONNA DELLE GRAZIE -

2° C.D. "S. GIOVANNI BOSCO", FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA -

NEXT GENERATION EU. CUP:I58C18000050002 - CIG:991813719

RACC. N. 4239

L'anno 2024 il giorno 22 (ventidue) del mese di febbraio

- l'ing. **Gildo Rocco Gramegna**, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_,

domiciliato per la carica nella sede comunale, il quale

interviene nel presente atto esclusivamente in nome, per conto

e nell'interesse del Comune che rappresenta (P.I. n.

00787620723) - nella sua qualità di Direttore dell'Area 8 -

"Qualità urbana e beni comuni" (giusta decreto del Sindaco

prot. n. 22347 del 29/10/2021)- di seguito nel presente atto

denominato anche semplicemente "ente appaltante";

- il sig. **De Bellis Alessandro Fabrizio**, nato a \_\_\_\_\_ il

\_\_\_\_\_, nella sua qualità di legale rappresentante della

ditta DE.RE.CO SRL, con sede a Foggia in via Michelangelo n.

187 e avente Partita IVA 04006600714, di seguito nel presente

atto denominato "appaltatore";

**PREMESSO**

- che - in esecuzione della deliberazione di G. C. n. 218 del

27/06/2018 di approvazione del progetto definitivo relativo

all'Intervento di adeguamento sismico del plesso scolastico

"Bartolo di Terlizzi" in via Madonna delle Grazie - 2° C.D.

"S. Giovanni Bosco" - con determinazione del Direttore d'Area

8 n. 155 del 10/06/2019 si approvava il progetto esecutivo;

- che con D.D. Area 8 n. 32/2023 si aggiornava il quadro

economico, modificando l'importo complessivo dell'intervento

in € 1.870.280,00, da fronteggiarsi:

- quanto ad € 1.760.000,00 a valere sulle risorse

finanziate dall'Unione Europea - Next Generation EU - PNRR M2

C4 I.2.2;

- quanto ad € 110.280,00 a valere sul contributo di

€ 176.000,00 a valere sul Fondo per l'avvio delle opere

indifferibili - primo semestre 2023;

- che le opere dell'intervento in oggetto rientrano

nell'ambito PNRR missione 2 componente 4 investimento 2.2,

comportando quindi il rispetto dei principi trasversali del

PNRR, specialmente il principio del non arrecare danno

ambientale (DNSH), il principio della parità di genere, il

principio di protezione e valorizzazione dei giovani, il

principio di superamento dei divari territoriali e di

specifiche tempistiche relative all'affidamento dei lavori;

- che, con Determinazione del Direttore d'Area 8 n. 89/2023

del 18.04.2023, si stabiliva di indire la procedura selettiva,

nella forma della procedura negoziata senza bando di cui

all'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2,

lett. b) del DL 16 luglio 2020, n. 76 convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120, con il criterio del minor prezzo, avvalendosi della Centrale Unica di Committenza della Città Metropolitana di Bari, per quanto riguarda l'adozione degli atti di gara e la procedura di affidamento, fino all'aggiudicazione efficace;

- che ai sensi dell'art. 47, comma 7, del decreto Semplificazioni bis, convertito con modificazioni dalla Legge 29/07/2021, n. 108, l'oggetto del contratto e la tipologia dei lavori non rendono possibile applicare alla presente procedura le clausole di promozione di cui al comma 4 del medesimo art.47, applicando la deroga di cui al comma 7 del medesimo art. 47 per le seguenti motivazioni:

- necessità di manodopera altamente specializzata per gli interventi di consolidamento strutturale che costituiscono l'oggetto principale dell'appalto;
- scarsa occupazione femminile nel settore;

- che, a conclusione della procedura di gara, con determinazione dirigenziale Servizio Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Bari n. 4486 del 17-08-2023, esecutiva, i lavori in oggetto venivano aggiudicati alla ditta Sant'Angelo srl, come sopra individuata, offerente un ribasso del **28,93%** sull'importo a base d'asta pari a **€ 1.430.287,32**, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a **€ 34.624,27**, oltre IVA come per legge;

- che, con determinazione Dirigenziale Servizio Stazione Unica

Appaltante della Città metropolitana di Bari n. 17 del

19/12/2023 si procedeva a:

- annullare la determinazione n. 4486 del 17/08/2023 - accogliendo, in autotutela, l'invito dell'ANAC reso nel parere di precontenzioso UPREC 067492024/L PREC DIR del 13/10/2023 promosso dalla DE.RE.CO SRL - limitatamente alle parti in cui è proposta l'esclusione del concorrente DE.RE.CO srl e l'aggiudicazione in favore del concorrente SANT'ANGELO SRL;

- approvare i verbali di tutte le operazioni di gara espletate successivamente;

- approvare la proposta di aggiudicazione formulata nel verbale n. 4 del 07/11 /2023 e pertanto, aggiudicare la procedura in favore dell'operatore DEREKO SRL - P. IVA 04006600714, per l'importo di € 1.013.144, 82 corrispondente ad un ribasso del 30,69 %, oltre € 31.471,19 per costi legati all'attuazione delle misure di sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di € 1.044.616,01 oltre IVA;

- dare atto che l'aggiudicazione in favore del medesimo operatore economico è da intendersi efficace, ex art. 32 co.7 del D.Lgs.50/2016;

- che i lavori sono stati avviati giusta verbale di consegna d'urgenza del 8/2/2024;

- che l'aggiudicatario ha dichiarato in sede di gara ai sensi dell'art. 47 D.L. 77/2021, conv. in Legge n. 108/2021, che

"l'impresa occupa 32 dipendenti";

- che il provvedimento di aggiudicazione è stato comunicato ai controinteressati in data 8/11/2023 e che, pertanto, alla data

odierna sono decorsi i trentacinque giorni previsti dall'articolo 32, comma 9, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50

s.m.i.;

- che non sono stati presentati ricorsi avverso la detta aggiudicazione;

- che in data 1/2/2024 è stata rilasciata, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.L. 16.07.2020 n.76, informativa

antimafia liberatoria provvisoria n.

PR\_FGUTG\_Ingresso\_0007328\_20240201.

**Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:**

#### **Art. 1 - Premesse**

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### **Art. 2 - Oggetto del Contratto**

Il Comune di Ruvo di Puglia, come sopra rappresentato, affida in appalto alla ditta DE.RE.CO SRL - che, come sopra rappresentata, accetta, senza riserva alcuna, l'esecuzione dell'**INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL PLESSO SCOLASTICO "BARTOLO DI TERLIZZI" IN VIA MADONNA DELLE GRAZIE - 2° C.D.**

"S. GIOVANNI BOSCO", di cui al progetto esecutivo, approvato con determinazione del Direttore d'Area 8 n. 155 del 10/06/2019.

**Art. 2 bis - Esecuzione appalto e Normativa PNRR**

L'appaltatore si obbliga, al fine di ottemperare agli obblighi di comunicazione e diffusione di cui all'art. 34 del Regolamento UE 241/2021, ad affiggere un cartello di cantiere (e se del caso, a opera ultimata una targa fissa) con la dicitura "Opera finanziata dall'Unione Europea - NextGenerationEU - Italia - Fondi PNRR - M2 C4 I2.2" e i loghi dell'Unione Europea e del Comune di Ruvo di Puglia. L'emblema istituzionale dell'Unione Europea, il quale se mostrato in associazione con altro logo, dovrà essere mostrato almeno con lo stesso risalto e visibilità degli altri loghi. L'emblema dovrà rimanere distinto e separato e non potrà essere modificato con l'aggiunta di altri segni visivi, marchi o testi. Oltre all'emblema, nessun'altra identità visiva o logo potrà essere utilizzata per evidenziare il sostegno dell'UE, secondo quanto stabilito dalle "Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti" (Circolare n. 21 del 14/10/2021 del Ministero dell'economia e delle finanze rivolta alle amministrazioni centrali e di interesse comunque anche dei soggetti attuatori).

L'Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente contratto, è tenuto al rispetto

e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH) Regime 2 ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico. L'Appaltatore è tenuto inoltre a rispettare i Criteri Minimi Ambientali.

L'appaltatore ottempera correttamente agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

L'appaltatore si obbliga, ai sensi dell'articolo 47, co. 4, del citato D.L. 77/2021, in caso di aggiudicazione, ad assicurare una quota pari almeno al 30% delle assunzioni eventualmente necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione delle attività ad essi connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile, calcolate secondo le modalità di cui alle linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021. Nel caso di protratto mancato adempimento dell'obbligo di cui al presente articolo, oltre l'applicazione dell'ammontare massimo della penale, la Stazione Appaltante procederà alla risoluzione del contratto.

L'appaltatore si obbliga a consegnare entro 6 mesi dalla

conclusione del contratto alla stazione appaltante una

Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e

femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo

stato delle assunzioni, della formazione, della promozione

professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di

qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento

della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei

prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione

effettivamente corrisposta; con contestuale attestazione di

avvenuta trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali

e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai

sensi dell'art. 47 comma 3 D.L. n. 77/2021 e smi. Tale

Relazione sarà oggetto di pubblicazione sul sito del Comune di

Ruvo di Puglia nella sezione "Amministrazione Trasparente".

L'appaltatore si obbliga a consegnare entro 6 mesi dalla

conclusione del contratto la certificazione di cui all'art. 17

della Legge n. 68/1999 e una relazione sull'assolvimento degli

obblighi di cui alla medesima legge e ad illustrare le

eventuali sanzioni e i provvedimenti disposti a suo carico nel

triennio precedente la data di scadenza della presentazione

delle offerte con contestuale attestazione di avvenuta

trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali ai sensi

dell'art. 47 comma 3 bis D.L. n. 77/2021 e smi. Tale Relazione

sarà oggetto di pubblicazione sul sito del Comune di Ruvo di

Puglia nella sezione "Amministrazione Trasparente".



Relativamente all'applicazione dell'art. 47 del Decreto Legge n. 77/2021, convertito nella L. n. 108/2021, che ha per oggetto "Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC", si applicano le seguenti penali:

a) art. 47, comma 3 - nel caso di ritardo rispetto al termine indicato dall'art. 47, comma 3 (sei mesi dalla conclusione del contratto) nella produzione, se dovuta, della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile, si applicherà una sanzione giornaliera pari allo 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale, entro l'importo massimo del 20% di tale ammontare netto;

b) art.47, comma3-bis -nel caso di ritardo rispetto al termine indicato dall'art.47, comma 3 (sei mesi dalla conclusione del contratto) nella produzione della dichiarazione relativa all'assolvimento delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità e della relazione relativa a tale assolvimento e alle eventuali sanzioni e provvedimenti nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte, si applicherà una sanzione giornaliera pari allo 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale, entro l'importo massimo del 20% di tale ammontare netto;

c) art. 47, comma 4 - nel caso di inosservanza dell'obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la

realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali all'occupazione femminile e giovanile, si applicherà una sanzione giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, secondo la gravità dell'inadempimento contestato, entro l'importo massimo del 20% di tale ammontare netto, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di dieci giorni dalla contestazione da parte del RUP senza risposta oppure dalla data della valutazione negativa delle controdeduzioni da parte del RUP. Nel caso di protratto mancato adempimento dell'obbligo di cui al presente articolo, oltre l'applicazione dell'ammontare massimo della penale, la Stazione Appaltante procederà alla risoluzione del contratto;

Le penali di cui al presente articolo non possono comunque superare complessivamente il 20% dell'ammontare netto contrattuale.

L'applicazione delle penalità si sostanzia in una trattenuta sui crediti dell'Operatore economico in sede di liquidazione, o sulla cauzione prestata la quale, eccezion fatta ovviamente per il caso di risoluzione del contratto, dovrà essere immediatamente reintegrata.

La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 art. 47 determina l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento

affidenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR e/o PNC e quindi la conseguente annotazione all'Anac.

### **Art. 3 - Ammontare del contratto**

L'importo contrattuale ammonta ad € **1.044.616,01**, di cui:

- € **1.013.144, 82** per lavori;
- € **31.471,19** per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

L'importo contrattuale è al netto dell'IVA.

Le parti danno atto che il presente contratto viene stipulato a corpo.

Trova applicazione quanto previsto dall'articolo 2.30 del capitolato speciale d'appalto in materia di revisione dei prezzi.

### **Art. 4 - Programma di esecuzione dei lavori**

In merito alla programmazione dell'esecuzione dei lavori si rimanda alla redazione dello specifico programma esecutivo dettagliato a cura dell'appaltatore, da presentare prima dell'inizio dei lavori, secondo le modalità di cui all'art. 2.11 del capitolato speciale d'appalto.

### **Art. 5 - Controlli**

Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione di ogni singolo intervento l'Ente appaltante istituisce un ufficio di direzione lavori, costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente, in

relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell'intervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere, aventi mansioni specificate all'art. 101 commi 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

#### **Art. 6 - Domicilio dell'appaltatore**

A tutti gli effetti contrattuali e di legge l'Appaltatore elegge il proprio domicilio, ai sensi dell'art. 5 bis del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. (Codice dell'Amministrazione Digitale), presso l'indirizzo di posta elettronica certificata indicata in sede di gara d'appalto *derecosrl@softpec.it*.

#### **Art. 7 - Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva**

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva di **€ 172.905,00** mediante

**Polizza Fidejussoria n. 2063453 dell'8/2/2024 (con Appendice n. 1 del 13/2/2024),** rilasciata da **REVO Insurance S.p.A.**

Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 93 co. 7 e 103 co. 1 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., l'importo della cauzione è stato ridotto del 50% e di un ulteriore 20%, in quanto la società rientra nella categoria delle microimprese, piccole e medie imprese ed è in possesso di certificazione ISO 14001, in corso di validità.

La garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata secondo le modalità ed i tempi previsti nel

capitolato speciale d'appalto.

L'Ente appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, ai sensi dell'art. 2.7 del citato capitolato speciale d'appalto; in tale ipotesi il medesimo Ente Appaltante ha facoltà di chiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

**Art. 8 - Responsabilità verso terzi e assicurazione.**

L'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando l'ente appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

L'appaltatore, ai sensi dell'art. 103, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, ha stipulato in data 9/2/2024 una polizza di "copertura assicurativa per danni di esecuzione, per responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione" n. **OX00022897** con la Società REVO Insurance S.p.A. (secondo lo schema tipo 2.3 - scheda tecnica 2.3 di cui al D.M. 12/3/2004, n. 123), che copre gli eventuali danni subiti dall'Ente appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori; in particolare, nella Sezione A sono attivate le seguenti

partite:

- Partita 1 - Opere: € 1.044.616,01;

- Partita 2 - Opere e impianti preesistenti: € 1.044.616,01;

- Partita 3 - Spese di demolizione e sgombero: € 250.000,00.

La polizza, inoltre, assicura l'Ente appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un massimale di € 500.000,00 per ogni sinistro.

**Art. 9 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente,  
previdenza e assistenza.**

L'appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo l'ente appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione del servizio e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

In casi di inadempienza contributiva risultante dal D.U.R.C. o di ritardo nel pagamento delle retribuzioni, si applicano, rispettivamente, gli artt. 30 co. 5 e 30 co. 6 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

#### **Art. 10 - Adempimenti in materia antimafia**

Per effetto del Protocollo d'Intesa sottoscritto tra la Prefettura di Bari e il Comune di Ruvo di Puglia in data 20/04/2012, l'impresa appaltatrice si obbliga e dichiara quanto appresso:

1. L'impresa appaltatrice dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2012 presso la Prefettura di Bari tra l'altro consultabile sul sito del Comune e della Prefettura, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

2. La sottoscritta impresa si impegna a comunicare all'Ente appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui gli artt. 2 e 3 del protocollo di legalità nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

3. La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti

dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

4. La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

5. La sottoscritta impresa dichiara, stante l'urgenza a sottoscrivere il presente contratto, di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui all'art. 10 del D.P.R. 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Considerato che il contratto è stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del



10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte dell'Ente appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

6. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

7. La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni appaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

8. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di

cui alla legge 136/2010 e successive modificazioni qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all'art. 3 della legge citata. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, relativi ai contratti di cui al Protocollo, attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario autorizzato tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il cui mancato utilizzo determina la risoluzione di diritto del contratto; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, sarà applicata una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, traendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

9. La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza che, aggiudicatosi l'appalto, è tenuta prima dell'inizio dei lavori a comunicare le generalità dell'amministratore, del direttore tecnico attuali e di quelli che si sono succeduti negli ultimi tre anni.

**Art. 11 - Protocollo di intesa in materia di concessione di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi**

L'Appaltatore dichiara di conoscere il Protocollo di Intesa

sottoscritto dal Comune di Ruvo di Puglia in data 20/02/2018

con le organizzazioni sindacali CGIL, UST CISL, UIL, allegato

ai documenti di gara e si obbliga a rispettare quanto in esso

previsto.

#### **Art. 12 - Piani di sicurezza**

L'appaltatore ha depositato presso l'Ente appaltante un proprio piano operativo di sicurezza inerente le scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza dell'ente appaltante.

Il piano di sicurezza ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del presente contratto d'appalto.

L'appaltatore deve fornire tempestivamente al direttore dei lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al piano operativo di sicurezza, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

Le gravi o ripetute violazioni del piano stesso da parte dell'appaltatore, previa formale costituzione in mora da parte dell'ente appaltante, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

#### **Art. 13 - Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori**

Si fa espresso rinvio all'articolo 2.10 del capitolato speciale d'appalto; in particolare, l'appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni

330 naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.

#### **Art. 14 - Penali per ritardi nell'esecuzione**

Ai sensi dell'articolo 113-bis del Codice, i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto.

Le penali dovute saranno applicate nella misura e con le modalità stabilite all'art. 2.14 del capitolato speciale d'appalto.

#### **Art. 15 - Pagamenti**

I pagamenti in favore dell'appaltatore avverranno secondo quanto stabilito all'art. 2.21 del capitolato speciale d'appalto, che qui si intende integralmente richiamato.

In particolare, ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e all'art. 2.21 del Capitolato Speciale di Appalto, all'appaltatore può essere riconosciuta a seguito di specifica richiesta la corresponsione di un'anticipazione pari al 20% sul valore del contratto d'appalto che verrà recuperata progressivamente in occasione del pagamento dei SAL secondo quanto puntualmente prescritto dalla norma sopra richiamata.

Inoltre, l'appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra

di Euro 50.000,00.

L'appaltatore si impegna ad indicare nel documento di fattura elettronica, oltre ai dati previsti dalla normativa vigente in materia, la dicitura "Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU - Fondi PNRR", il logo dell'Unione Europea e il riferimento alla MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.2, nonché il numero di raccolta del contratto d'appalto, il CUP e il CIG della procedura.

**Art. 16 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla  
tracciabilità dei flussi finanziari**

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

In caso di mancata osservanza dei detti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

L'appaltatore, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 co 7 della legge 136/2010 s. m. i., ha comunicato, con nota dell'8/2/2024, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 della stessa legge, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

**Art. 17 - Sospensioni e riprese dei lavori**

**(art. 107 D. Lgs. n. 50/2016 e art. 10 D.M.7.03.2018 n. 49)**

Trova applicazione l' articolo 2.11 del capitolato speciale

d'appalto.

#### **Art. 18 - Subappalto**

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Previa autorizzazione dell'ente appaltante, l'appaltatore può subappaltare i lavori indicati a tale scopo in sede di offerta, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dall' art. 105 del D.Lgs. 50/16 e dal capitolato speciale d'appalto.

I lavori da subappaltare indicati dall'appaltatore in sede di gara sono tutte le opere ricadenti nella categoria OG1 nelle percentuali previste per legge.

Per il contratto di subappalto si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, comma 9 della legge n. 136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii. in tema di tracciabilità di flussi finanziari.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, dovrà garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto (compresi i criteri DNSH e CAM) e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale.

#### **Art. 19 - Controversie**

È esclusa la competenza arbitrale e le parti, di comune accordo stabiliscono che, in caso di controversie inerenti o conseguenti l'esecuzione del presente contratto, il Foro competente sarà quello di Trani.

## Art. 20 - Riservatezza e privacy

Le parti concordano che durante il periodo contrattuale ogni dato/informazione, anche tecnica, resterà riservata.

Il Comune di Ruvo di Puglia, in qualità di titolare, tratterà i dati personali del rappresentante legale dell'appaltatore e di ogni altra persona fisica i cui dati fossero necessari durante le prestazioni contrattuali in forza di basi giuridiche connesse alla stessa esecuzione del contratto (art. 6, p. 1, lett. b del GDPR) o ad un obbligo legale (art. 6, p. 1, lett. c del GDPR).

I predetti dati personali saranno:

- comunicati solo a soggetti per i quali esiste un obbligo legale di comunicazione o per la difesa in giudizio del Comune di Ruvo di Puglia;
- trattati senza procedere ad un processo decisionale automatizzato né alla profilazione;
- conservati fino al termine del quinto anno successivo alla conclusione del contratto, salvo l'eventuale contenzioso e quanto previsto dall'art. 10 del Dlgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) per la conservazione dei documenti delle pubbliche amministrazioni per scopi di archiviazione nel pubblico interesse.

Ogni soggetto cui si riferiscono i predetti dati personali potrà:

- richiedere l'accesso ai propri dati (Art. 15 del GDPR);

• richiedere la rettifica dei propri dati (Art. 16 del GDPR);

• richiedere la cancellazione dei propri dati (Art. 17 del GDPR);

• richiedere la limitazione del trattamento dei propri dati (Art. 18 del GDPR);

• effettuare un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati personali - Piazza Venezia 11 - 00187 Roma - protocollo@gpdp.it - 06696771 (Art. 77 del GDPR), oltre che, naturalmente, rivolgersi all'autorità giudiziaria competente per eventuali violazioni rilevate durante le attività di trattamento svolte dal Comune di Ruvo di Puglia.

In caso di inosservanza degli obblighi sopra descritti, l'ente appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

#### **Art. 21 - Oneri diversi**

Ai sensi dell' art. 105 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il contraente si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante e, per suo tramite gli eventuali subappaltatori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza.

L'appaltatore ha inviato all'ente appaltante le comunicazioni



previste dal D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187 "Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto delle intestazioni fiduciarie, previsto dall'art. 17, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso". L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente all'ente appaltante le modifiche eventualmente intervenute nella composizione societaria, ai sensi dell'art. 2 della citata normativa.

#### **Art. 22 - Risoluzione**

All'affidamento di cui al presente contratto si applica l'articolo 108 del D. Lgs. 50/2016 e s. m. i., nonché l'art. 2.5 del capitolato speciale d'appalto.

#### **Art. 23 - Recesso unilaterale dell'Amministrazione**

L'ente appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art 109 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., in qualunque tempo e fino al termine del contratto, per motivi di pubblico interesse - fermo restando quanto previsto dagli artt. 88 co. 4-ter e 92 co. 4 del D. Lgs. 159/2011 in materia di documentazione antimafia - con obbligo di pagamento delle prestazioni rese.

#### **Art. 24 - Prevenzione della corruzione**

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 - ter, del D. Lgs. 165/2001, l'Appaltatore attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito

incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti dell'appaltatore stesso per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

#### **Art. 25 - Documenti contrattuali**

Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti dell'Ente appaltante, i seguenti documenti:

- il Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. n.145 del 19 aprile 2000;
- il capitolato speciale d'appalto;
- gli elaborati progettuali approvati con determinazione del Direttore d'Area 8 n. 155 del 10/06/2019;
- il piano operativo di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008;
- le polizze di garanzia.

#### **Art. 26 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari**

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nel capitolato speciale d'appalto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici, il Codice dei Contratti Pubblici, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 del D.L. n. 76 del 2020 convertito in Legge 120/2020 e s.m.i., nonché la normativa specifica europea e nazionale emanata e emananda

relativa al PNRR.

Sono estesi, per quanto compatibili, ai

collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni

o servizi e che realizzano opere in favore

dell'amministrazione, gli obblighi di condotta previsti dal

Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici del Comune di

Ruvo di Puglia. La violazione degli obblighi derivanti dal

suddetto codice comporta la risoluzione del rapporto

contrattuale.

#### **Art. 27 - Spese di contratto e registrazione**

Qualsiasi spesa inerente il presente contratto o

conseguenziale a questo, nessuna esclusa o eccettuata, sarà a

carico dell'appaltatore, la quale assume a suo completo ed

esclusivo carico tutte le imposte e tasse relative all'appalto

di che trattasi, con rinuncia al diritto di rivalsa, comunque

derivategli nei confronti del Comune.

L'obbligo dell'imposta di bollo è stato assolto mediante

pagamento con F24 ELIDE in data 9/2/2024.

La presente scrittura privata sarà registrata in caso d'uso ai

sensi degli artt. 5 e 6 del D.P.R. n.131/1986 con spesa a

carico della parte che ne avrà dato motivo.

Letto, confermato e sottoscritto.

F. TO PER L'APPALTATORE DE. RE. CO SRL - IL LEGALE

RAPPRESENTANTE, SIG. DE BELLIS ALESSANDRO FABRIZIO

F. TO PER L'ENTE APPALTANTE - IL DIRETTORE D'AREA 8, ING.

GILDO ROCCO GRAMEGNA